

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 22/12/2025

FATTO

Con ricorso del 4.09.2025, riferisce di aver sottoscritto il 4.12.2023 tramite OTP, un contratto di finanziamento dell'importo di euro 32.000,00, comprensivo di una polizza assicurativa con premio di euro 2.400,00. Successivamente, per un errore nella compilazione del questionario sanitario da parte della responsabile della filiale gli veniva richiesto un certificato anamnesico medico, consegnato il 12.12.2023. Il 19.12.2023 gli veniva sottoposto un nuovo contratto di prestito, con lo stesso numero di pratica, ma per un importo ridotto a euro 10.000,00 che riteneva essere la naturale prosecuzione di quello del 4.12.2023, integrato dagli accertamenti sanitari richiesti, e che dunque la copertura assicurativa fosse attiva e vincolata al prestito. Per 18 mesi (dicembre 2023 – giugno 2025) ha ritenuto di essere coperto da assicurazione, ma poi apprendeva che nessuna polizza era stata attivata. Contesta il tardivo e generico riscontro al reclamo del 25.06.2025. Conclude per il risarcimento del danno quantificato dapprima in euro 5.000,00 e poi in euro 3.520,00.

Con le controdeduzioni, si costituisce l'intermediario finanziario invero facente parte del medesimo Gruppo dell'intermediario originariamente evocato con il ricorso. Precisa che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il contratto di finanziamento risulta stipulato con l'intermediario finanziario, e

non già con la Banca nei confronti della quale è stato proposto il ricorso. Eccepisce come dalle condizioni economiche del contratto di prestito personale si evinca con chiarezza l'assenza della polizza e la conseguente assenza di costi relativi al premio assicurativo. Contesta la difformità nel quantum tra reclamo e ricorso nonché per assenza di prova, la domanda risarcitoria e conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Innanzitutto, va premesso che sebbene il ricorrente abbia proposto ricorso nei confronti del Banco ***, destinatario anche del relativo reclamo, si è tuttavia costituito l'intermediario F***, il quale, senza formulare eccezioni di rito, ha fatto presente di essere (l'unica) legittimata a contraddire in quanto parte del contratto per cui è causa, essendo inoltre il soggetto che aveva altresì riscontrato il reclamo.

L'intermediario eccepisce, preliminarmente, la mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, discendente dal fatto che nel reclamo era stato richiesto un risarcimento di euro 2.000,00, quantificato (diversamente) nel ricorso in euro 5.000,00. Tuttavia, come è noto le disposizioni ABF Sez. VI, par. 1 consentono la proposizione della domanda di risarcimento del danno per la prima volta dinanzi all'Arbitro, purché il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta contestata in fase di reclamo, determinandosi così l'irrelevanza di variazioni nel *quantum* della pretesa risarcitoria.

L'eccezione va dunque disattesa.

Venendo al merito, parte ricorrente invoca la responsabilità precontrattuale dell'intermediario, per non averlo informato dell'assenza della polizza assicurativa in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Deduce di aver sottoscritto un primo contratto di finanziamento il 4.12.2023 dell'importo di euro 32.000,00, comprensivo di una polizza assicurativa con premio di euro 2.400,00. Aggiunge che per un errore di imputabile alla funzionaria della banca (collocatrice) gli veniva richiesto un certificato anamnestico medico, che veniva da lui trasmesso il 12.12.2023.

Il 19.12.2023 gli veniva proposto un nuovo e diverso contratto di finanziamento, per un importo di euro 10.000,00, da lui infine sottoscritto. Nel giugno 2025, a distanza di 18 mesi dalla sottoscrizione, apprendeva che nessuna polizza era stata attivata per tale ultimo finanziamento.

L'intermediario resistente, di contro, afferma che le condizioni economiche del contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente escludono inequivocabilmente la presenza di una polizza, stante anche l'assenza di costi addebitati a tale scopo.

Come è noto, la regola di cui all'articolo 1337 del cc ha valore di clausola generale e impone un generale obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella

formazione del contratto. La disposizione, pertanto, *“assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto”* (Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, n. 4715; Cassazione civile sez. I, 23/03/2016, n. 5762; Cassazione civile sez. VI, 21/10/2013, n. 23873).

Per la giurisprudenza di merito tale ipotesi (responsabilità precontrattuale da contratto valido) può rinvenirsi *“in caso di conclusione di un contratto che, sulla base di una valutazione probabilistica, avrebbe avuto una diversa conformazione o un diverso contenuto”* (Tribunale Pavia sez. III, 29/03/2023, n. 409).

Il risarcimento, in detta ipotesi, deve essere ragguagliato al *“minor vantaggio o al maggiore aggravio economico”* determinato dal contegno sleale di una delle parti (Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, n. 4715; Cassazione civile, sez. I, sentenza 29/09/2005 n. 19024; Cass. 11 luglio 1976, n. 2840; 16 agosto 1990, n. 8318), salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento *“da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto”* (Cass. 29 marzo 1999, n. 2956).

Nel caso di specie il ricorrente non offre elementi volti a dimostrare l'esistenza di un concreto pregiudizio, posto che alcun costo per la copertura assicurativa è stato addebitato né alcun evento potenzialmente coperto sembra essere accaduto.

Per altro verso, tra le componenti del danno, il ricorrente invoca anche il disservizio subito per la tardiva risposta al reclamo, in violazione della relativa normativa.

In realtà, la risposta è giunta nei termini (reclamo del 25.06.2025, riscontro del 31/07/2025) in quanto ai sensi delle Disposizioni ABF (sez. VI, par. 1) il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario [...] può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE